

proposta di legge n. 108

a iniziativa dei Consiglieri Acacia Scarpetti, Eusebi

presentata in data 10 giugno 2011

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 “NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E
PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge, che andrebbe a modificare il solo comma 1 dell'art. 30 della Legge regionale 7/1995 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria " si rende quanto mai necessaria per implementare il livello di chiarezza in tema di precetti e sanzioni, in tema di individuazione dei precisi compiti in ambito venatorio, e per individuare idoneo percorso atto a recipire e gestire dati scientifici in materia venatoria.

Nella fattispecie appare quanto mai necessaria e urgente definire in materia assoluta e certa l'esercizio dell'attività venatoria e soprattutto le sue deleghe comunque possibili, rispetto al quadro normativo nazionale. Ulteriore elemento che

rende necessaria la presente modifica è la necessità di iniziare una fattiva gestione ed elaborazione volte alla programmazione futura dell'esercizio venatorio, dei dati obbligatoriamente registrati dai cacciatori nello svolgimento della loro attività.

Tutti gli elementi sopracitati, non possono che trovare pieno sostegno attraverso l'emana-zione del Calendario venatorio regionale, così come accade in alcune Regioni italiane, con atto di Consiglio regionale.

A questo infatti si limita la presente proposta di modifica della Legge regionale sulla caccia, volta in sostanza a garantire, a decorrere dalla stagione venatoria 2011/2012, la certezza del calendario venatorio annuale.

Art. 1

(Modifica all'articolo 30 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

“1. Entro il 15 giugno di ogni anno il Consiglio regionale approva il calendario venatorio regionale. A tal fine, la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), presenta la relativa proposta, in conformità alle prescrizioni del piano faunistico-venatorio-regionale.”.

2. In sede di prima applicazione il termine di cui al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995, come sostituito dal comma 1, è fissato al 15 luglio.